Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì 10 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 10 GIUGNO 1959:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1958.

(1667)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 10 GIUGNO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1959. — **Società I.C.S. - Industrie composizioni stampate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1959 — **Nazionale « Cogne », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1959. — **« S.A.I.T. » Società per azioni industrie tessili in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1959. — **Odino - Valperga - Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1959. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni 6,50 % 1958-1974. — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni 6,50 % 1958. — **I.C.I.P. - Industrie chimiche italiane del petrolio, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni 6,50 % 1958. — **Terza estrazione di n. 250 premi (auto Fiat « 600 ») normale fra le obbligazioni Fiat 6 % 1956-74. — I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, in Palermo:** Premi sorteggiati il 29 maggio 1959. — **SO.DI.GAS. - Società distribuzione gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni serie B sorteggiate il 22 maggio 1959. — **SO.DI.GAS. - Società distribuzione gas, in Milano:** Obbligazioni serie A sorteggiate il 22 maggio 1959. — **Manifatture di lane in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1959. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1959. — **S.A.I.C.E.M. - Società azionaria industrie costruzioni elettromeccaniche Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1959. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1959. — **Necchi - Società per azioni, in Pavia:** Sorteggio premi 1959. — **Società per azioni Acciaieria e ferriera del Caleotto, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1959. — **Siccet - Arch. E. Monti - Cantieri, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1959.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1959, n. 341.

Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttività in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la adozione di indirizzi tecnici ed economici suscettibili di determinare sensibili riduzioni dei costi di produzione nonchè quelli diretti a conseguire le necessarie trasformazioni colturali, in rapporto alle mutate esigenze dei consumi e ai nuovi compiti che l'agricoltura italiana è chiamata a svolgere nel campo della cooperazione internazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad indire concorsi a premi e a promuovere iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo interessanti la produttività agricola.

Art. 2.

Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi e alle altre iniziative di cui al precedente art. 1 comprese quelle inerenti alle indagini e agli accertamenti necessari al loro espletamento, si provvede mediante apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e di altri funzionari all'uopo delegati. Le aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le disposizioni per l'esecuzione dei concorsi sono emanate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai concorsi possono partecipare anche gli agricoltori operanti nelle Regioni a statuto speciale.

Le disposizioni relative alle gare provinciali e regionali sono emanate d'intesa con le singole Amministrazioni regionali.

I concorsi possono avere durata anche superiore alla annata agraria.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.100 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959 1960 al 1961-62, restando determinato nella misura massima di 150 milioni per ognuno dei suddetti esercizi l'importo delle spese di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — RUMOR — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*, GONELLA

LEGGE 18 maggio 1959, n. 342.

Estensione a talune categorie di personale del Municipio di Mogadiscio delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa, escluse quelle degli articoli 22, 23 e 24, sono estese al personale assunto per i servizi del Municipio di Mogadiscio dalle autorità italiane anteriormente al 1° marzo 1941 e che alla data della presente legge si trovi ancora in servizio presso lo stesso Municipio o presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Art. 2.

La domanda di cessazione volontaria dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro - Servizi Africa, Roma, nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla spesa relativa sarà fatto fronte con gli appositi stanziamenti già a disposizione del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*, GONELLA

LEGGE 22 maggio 1959, n. 343.

Esenzione dal limite di età per il concorso all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di età è richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per aver superato l'età richiesta.

La disposizione della presente legge è applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 26 maggio 1959, n. 344.

Autorizzazione della spesa di lire 121.125.000 a favore degli Enti autonomi lirici e del Ministero dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 87.125.000 da destinare alla concessione di contributi straordinari a favore degli Enti autonomi lirici.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 34.000.000 da destinare al Ministero dei trasporti - Direzione generale ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico, a titolo di parziale rimborso delle maggiori facilitazioni applicate — rispetto a quelle vigenti — per il trasporto di complessi, materiali e attrezzi degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente ali-

quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 maggio 1959, n 345.

Determinazione della spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato, da determinarsi in relazione all'art. 4, primo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, verrà iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1959.

Disposizioni riguardanti il rilascio, durante l'anno 1959, dei nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n.1958, recante disposizioni per la cinematografia e gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dallo art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1959, è subordinato all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le frazioni distanti almeno due chilometri dal capoluogo sono considerate separatamente dai rispettivi Comuni.

L'incremento della frequenza media degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Comune o frazione in ciascuno dei bienni 1955-1956 e 1957 1958.

Per il rilascio dei nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza media degli spettatori sia stato almeno del 10% nel biennio 1957-1958.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dello incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico dal 1° gennaio 1958.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza media degli spettatori, stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche, nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno due chilometri in linea d'aria dal cinema più vicino.

Art. 4.

Per il rilascio dei nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi, nelle sale cinematografiche esistenti, risulti incrementato nel biennio 1957-1958 di almeno il 25% nei confronti del biennio 1955-1956 escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico dal 1° gennaio 1958 e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato, da allegare alla domanda.

Art. 5.

Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per la apertura, nelle stazioni ferroviarie delle città capoluoghi di regione, di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangano aperte al pubblico non oltre le ore ventiquattro.

Art. 7.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare il nulla osta all'apertura di un nuovo cinema del tipo commerciale nei Comuni ove esista un'unica sala cinematografica di detto tipo, la quale, seppure idonea agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non solo non adeguata alla evoluzione della tecnica cinematografica ma anche alla decorosa recezione del pubblico e trascuri il miglioramento della programmazione.

Il provvedimento di cui al comma precedente potrà essere adottato previo parere tecnico espresso dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei produttori di film e degli esercenti sale cinematografiche.

Art. 8.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 27 maggio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

(3396)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pistoia presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Re dott. Aleardo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Fabbrizzi avv. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mansi ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Frosini Abbo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Costa dott. Libero, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Beneforti Valerio, Burchietti Giovanni, Panconesi Aldo, Barghini Marte, Sabatini Alfonso, Fedi Vannino e Sensi Ivo, rappresentanti dei lavoratori;

Previti dott. Ugo, Bartoletti dott. Francesco, Cappellini Marino e Arcangeli Adolfo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cappellini Giulio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1959.
Determinazione del piano e delle modalità di ammortamento del Debito redimibile 5% - 1954, per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, recante norme per la corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 29 febbraio successivo, concernente i segni caratteristici, il collocamento e la consegna dei titoli del Debito redimibile 5%-1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace, emessi in forza dello art. 5 della legge suddetta;

Ritenuta la necessità di determinare il piano e le modalità di ammortamento del menzionato prestito;

Decreta:

Art. 1.

L'ammortamento del prestito denominato « Debito redimibile 5%-1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace », emesso in forza dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sarà eseguito mediante estrazioni annuali di serie, a far tempo dall'esercizio finanziario 1959-60.

Le estrazioni di cui trattasi saranno effettuate il giorno 10 ottobre di ciascun anno di durata del prestito, escluso il 1978, a cominciare dal 1959. Qualora il detto giorno fosse festivo, le estrazioni verranno eseguite il giorno immediatamente successivo non festivo.

Art. 2.

Il capitale nominale dei titoli appartenenti alle serie estratte per l'ammortamento sarà rimborsabile, alla pari, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del sorteggio, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di rimborso di titoli di Debito pubblico.

Art. 3.

L'ammortamento sarà effettuato in ragione di una serie per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 compresi, e successivamente in ragione di una quota del capitale nominale del debito vigente al 30 giugno precedente le singole estrazioni, nelle seguenti proporzioni annue, con arrotondamento per eccesso, alla serie intera:

il 6%	per l'esercizio	finanziario	1969 70
il 7%	»	»	1970-71
l' 8%	»	»	1971-72
il 9%	»	»	1972 73
l' 11%	»	»	1973-74
il 14%	»	»	1974-75
il 20%	»	»	1975-76
il 26%	»	»	1976 77
il 42%	»	»	1977-78

La quota residua sarà rimborsabile, alla pari, dal 1° gennaio 1979.

Art. 4.

Ai fini del sorteggio per l'ammortamento del prestito, saranno imbussolate, in apposita urna, le schede corrispondenti alle serie vigenti al 30 giugno precedente i singoli sorteggi, anche se collocate soltanto parzialmente. All'uopo, la Direzione generale del debito pubblico, dal giorno successivo alla data predetta, sospenderà l'emissione dei titoli delle serie eventualmente collocate in parte ed inizierà l'emissione di nuove serie.

Dopo i singoli sorteggi sarà ripresa l'emissione dei titoli delle serie incomplete, non estratte per l'ammortamento, delle quali sia stato sospeso il collocamento al 30 giugno precedente.

Art. 5.

I sorteggi di cui agli articoli che precedono saranno eseguiti pubblicamente, in un locale della Direzione generale del debito pubblico, dalla Commissione costituita a norma del decreto luogotenenziale 30 novembre 1915, n. 808.

Art. 6.

Per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, ai fini della esecuzione dei sorteggi per l'ammortamento di cui agli articoli precedenti, per quelle di chiusura e conservazione della urna, per la procedura dei sorteggi e la compilazione dei relativi verbali, verranno seguite le modalità fissate dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 successivo.

Art. 7.

La Direzione generale del debito pubblico comunicherà, con apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, la data, l'ora ed il luogo in cui verranno effettuate le operazioni stesse, nonchè quella di sorteggio.

Art. 8.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà a far pubblicare i numeri delle serie sorteggiate per l'ammortamento in appositi supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei quali invierà esemplari alle Prefetture, agli Uffici provinciali del tesoro, alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, alle Camere di commercio ed ai Comuni, perchè li tengano a disposizione del pubblico per la consultazione.

I risultati dei singoli sorteggi verranno inoltre, a cura della predetta Direzione generale, diffusi mediante comunicati alla stampa e alla radio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1959
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n* 211 — FLAMMIA

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Verona, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vivenza dott. Giordano Bruno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Valastro dott. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Recla ing. Emilio, rappresentante del Genio civile;

Scatà dott. Armando, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gambassi dott. Enrico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Calzolari Romano, Margotto Cesare, Cassoli Walter, Maraboli Ugo, Fiocco Arnaldo, Migliorini Emilio e Trapani Arturo, rappresentanti dei lavoratori;

De Angelis dott. Luigi, Mantovanelli Nilo, Monfalcon dott. Pasquale e Milani dott. Gianfranco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giacometti Albino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1959

Modificazione dello statuto del Banco di Roma, Banca di interesse nazionale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto lo statuto del Banco di Roma, Banca d'interesse nazionale con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942 e con decreti Ministeriali 15 marzo 1946 e 3 giugno 1949;

Vista la deliberazione in data 21 aprile 1959 della assemblea straordinaria dei soci del predetto Banco, concernente l'aumento del capitale sociale e la correlativa modificazione dell'art. 6 dello statuto nonchè altre modificazioni allo statuto del Banco medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 4 (punto 9), 6, 9, 11, 24, 26, 30 e 37 dello statuto del Banco di Roma, Banca d'interesse nazionale con sede in Roma, sono modificati come segue:

Art. 4. — 9) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, e altri titoli che siano emessi da enti e con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, quotate nelle Borse valori.

Art. 6. — Il capitale sociale è fissato in L. 12 miliardi e 500.000.000, rappresentato da n. 2.500.000 azioni nominative da L. 5000 ciascuna.

Art. 9. — Ogni azionista ha diritto a 50 voti per ogni azione da L. 5000 e a un voto per ogni azione da L. 100, e ciò fino a quando non sarà ultimato il raggruppamento delle nuove azioni da L. 5000.

Le azioni intestate a cittadini e enti stranieri non danno diritto a voto.

Art. 11. — L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato, salvo al Consiglio di designare quegli altri mezzi di pubblicità che riterrà opportuni.

Art. 24. — Il Consiglio ha i più estesi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea. In modo particolare delibera sull'indirizzo generale del Banco e delle sue operazioni, formula i regolamenti interni, delibera il richiamo dei versamenti sulle azioni sottoscritte, nomina e revoca i componenti la Direzione centrale e gli altri funzionari addetti alla medesima, determina l'istituzione e la soppressione delle filiali e delle rappresentanze, provvede alla formazione del bilancio annuale, corredandolo di una sua relazione a sensi di legge.

Art. 26. — Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea determina il compenso annuo per il Consiglio di amministrazione, e la relativa deliberazione sarà valida fino a diversa decisione della assemblea medesima.

Il modo di riparto della predetta somma viene stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione da prendere anno per anno, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Art. 30. — L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e la gestione degli affari sociali sono affidate alla Direzione centrale, composta di Direttori centrali, Condirettori centrali e Ispettori generali.

Alla Direzione centrale possono essere assegnati funzionari con il grado di direttore, condirettore, vicedirettore e procuratore, addetti alla Direzione centrale.

I direttori centrali, che fossero nominati amministratori del Banco, assumono le funzioni di amministratori delegati.

In mancanza di amministratori delegati, il Consiglio può nominare direttori generali uno o più direttori centrali; le relative deliberazioni sono soggette al nulla osta dell'organo di vigilanza.

Art. 37. — Dall'utile netto di ciascun esercizio, risultante dal bilancio approvato dall'assemblea:

a) viene anzitutto prelevato il 10 % per il fondo di riserva, salvo i maggiori stanziamenti prudenziali che l'assemblea deliberasse;

b) viene quindi distribuito ai soci un dividendo fino al 5 % del capitale sociale versato;

c) sulla destinazione del resto delibererà l'assemblea su proposta del Consiglio.

Il Consiglio può proporre all'assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti in antecedenza al suddetto riparto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(3397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Giorgio Zanardi, nato a Sassuolo (Modena) il 22 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Modena il 28 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(3327)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Licheri, nato a Ghilarza (Cagliari) il 26 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Sassari, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Sassari.

(3326)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

E' stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Adrara San Martino (Bergamo), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Sarnico, mediante il circuito distinto con il n. 4304.

(3313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12795 in data 21 maggio 1959, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica destra Trigno e del basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso), deliberato dal commissario straordinario dello ente in data 6 febbraio 1959.

(3320)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco laziale

Con decreto Ministeriale n. 5745/3649 in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1959, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 18, è stata definitivamente determinata in L. 32 430 655 (lire trentaduemilioniquattrocentotrentamilaseicentocinquantacinque) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 509 24 92, nei confronti della ditta CINCIARI Francesco fu Alessandro e del defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi e aventi causa e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1959.

Con decreto Ministeriale n. 5746/3650 in data 10 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1959, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 17, è stata definitivamente determinata in L. 1 817 665 (lire unmilioneottocentodiciassettemilaseicentosessantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie di ettari 36 86 95, nei confronti della ditta PEDANI Vittoria fu Angiolo, maritata BERTINI, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1959.

(3216)

Opera valorizzazione Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta CAPPELLERI Giuseppe Maria fu Vincenzo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 13 181 577 (lire tredicimilionicentottantunomilacinquecentosettantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale	Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha	Lire		Lire
22	134	—	Incolto produttivo	Unica	1.65.20	6,61	455	3.008
22	135	—	Uliveto	III	21.77.60	11.432,40	335	3.829.854
22	136	—	Fabbricato rurale	—	0.02.50	—	—	—
27	143	—	Uliveto	III	3.94.80	2.072,70	335	694.354
27	99	—	Id.	III	0.37.60	197,40	335	66.129
27	152	—	Pascolo	I	0.22.90	10,08	390	3.931
27	179	—	Uliveto	II	1.74.30	1.525,13	325	495.667
27	182	—	Querceto	II	0.33.00	42,90	470	20.163
27	184	—	Uliveto	II	1.12.50	984,38	325	319.923
27	185	—	Incolto produttivo	Unica	0.18.10	0,72	455	328
28	81	—	Pascolo arborato	II	0.11.70	5,26	390	2.051
28	260	—	Uliveto	II	0.22.50	196,87	325	63.983
28	286	—	Id.	III	2.13.90	1.122,98	335	376.198
28	287	—	Seminativo irriguo arborato	II	0.05.30	20,67	370	7.648
14	4	—	Seminativo	III	0.04.40	8,80	335	2.948
14	5	—	Seminativo arborato	III	3.61.40	1.011,92	340	344.053
14	6	—	Seminativo irriguo arborato	III	0.17.50	36,75	385	14.149
14	7	—	Pascolo cespugliato	II	0.19.70	2,56	455	1.165
14	43	—	Seminativo	III	2.28.00	456,00	335	152.760
14	29	—	Pascolo cespugliato	II	0.08.80	1,14	455	519
14	30	—	Seminativo	IV	3.62.60	344,47	355	122.287
14	45	—	Pascolo	I	1.06.00	46,64	390	18.190
14	36	—	Seminativo arborato	II	0.37.80	181,44	320	58.061
14	39	—	Uliveto	II	0.43.50	380,62	325	123.701
14	40	—	Id.	II	1.47.90	1.294,13	325	420.592
14	41	—	Incolto produttivo	Unica	0.10.90	0,43	455	196
14	42	—	Seminativo	III	38.60.90	7.721,80	335	2.586.803
20	36	—	Id	IV	3.84.50	365,28	355	129.674
20	41	—	Incolto produttivo	Unica	1.72.20	6,89	455	3.135
20	47	—	Pascolo	I	7.66.60	337,31	390	131.551
20	52	—	Id.	I	1.07.60	47,34	390	18.463
20	53	—	Incolto produttivo	Unica	0.14.40	0,57	455	259
34	9	—	Uliveto	I	2.67.90	3.482,70	320	1.114.464
35	8	—	Id.	II	0.11.10	97,12	325	31.564
17	1	—	Seminativo	IV	0.45.40	43,13	355	15.311
18	1	—	Id	IV	10.22.80	971,66	355	344.939
15	4	—	Seminativo arborato	III	0.43.20	120,96	340	41.126
38	61	—	Seminativo	II	0.15.20	53,20	320	17.024
38	62	—	Pascolo	I	1.91.10	84,09	390	32.795
38	63	—	Seminativo	II	1.04.30	365,05	320	116.816
38	18	—	Uliveto	I	0.95.60	1.242,80	320	397.696
38	19	—	Seminativo	II	1.34.10	469,35	320	150.192
38	20	—	Pascolo	I	0.35.00	15,40	390	6.006
12	52	—	Uliveto	III	1.44.50	758,63	335	254.141
12	25	—	Pascolo arborato	II	0.24.90	11,20	390	4.368
12	26	—	Uliveto	III	0.47.90	251,47	335	84.242
12	23	—	Seminativo arborato	III	1.34.80	377,44	340	128.330
12	34	—	Incolto produttivo	Unica	0.48.10	1,92	455	874
12	53	—	Seminativo arborato	II	0.72.60	348,48	320	111.514
12	54	—	Seminativo	III	2.02.20	404,40	335	135.474
12	55	—	Uliveto	III	0.99.30	521,32	335	174.642
12	73	—	Fabbricato rurale	—	0.03.50	—	—	—
12	59	—	Uliveto	IV	0.07.20	23,76	350	8.316
			TOTALI . . .		127.97.30	39.506,27		13.181.577

(3220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro), espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n 885 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta CAPUTI Antonio fu Francesco, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.387.236 (lire duemilionitrecentottantasettemiladuecentotrentasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono del 12 ottobre 1951

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
1	2 (parte)	—	Seminativo	III	7.41.80	4.935,24	335	1.653.305
	6 (parte)	—	Pascolo cespugliato	Unica	33.62.80	1.513,26	485	733.931
			Totali		61.04.60	6.448,50		2.387.236

(3221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n 9.

In conformità delle disposizioni dell'art 37 della legge 12 agosto 1957, n 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	135188 (nuda proprietà)	Licitra Giovanna e Francesca fu Giovanni, minori sotto la tutela di Licitra Emanuele fu Nunzio, dom in Ragusa, con usufrutto a Leggio Carmela fu Giuseppe, dom in Ragusa	1 025 —
Id.	135242 (nuda proprietà)	Licitra Francesca fu Giovanni, minore sotto la tutela dell'avo Licitra Emanuele fu Nunzio, dom a Ragusa, con usufrutto a Leggio Carmela fu Giuseppe, dom in Ragusa	40 —
Id.	182077 nuda proprietà	Rainone Adriana ed Agostino di Angelo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Benevento, con usufrutto a favore di Rainone Angelo fu Agostino, dom. a Benevento	565 —
Id.	180439	Perito Anna di Salvatore, minore emancipata sotto la curatela del marito Robustelli Giovanni, dom. in Angri (Salerno). Vincolato per dote	815 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta

Roma, addì 18 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(3106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 9 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	646,10	645,75	646 —	645,80	645,70	645,92	645,95	646 —	645,95	646 —
Fr Sv.	143,85	143,87	143,83	143,86	143,80	143,85	143,87	143,88	143,85	143,87
Kr D.	90,12	90,11	90,15	90,135	90,12	90,13	90,135	90,13	90,13	90,13
Kr N.	87,22	87,21	87,23	87,23	87,25	87,23	87,235	87,20	87,23	87,23
Kr Sv.	119,93	119,92	119,94	119,935	119,90	119,93	119,93	119,93	119,94	119,94
Fol	164,41	164,42	164,44	164,45	164,45	164,42	164,445	164,38	164,43	164,43
Fr B.	12,43	12,438	12,44125	12,4395	12,435	12,44	12,438	12,45	12,44	12,44
Fr Fr.	126,60	126,60	126,61	126,6075	126,60	126,60	126,605	126,60	126,60	126,60
Lst	1745,25	1745 —	1745,25	1745,20	1744,75	1745,35	1745,25	1745,50	1745,35	1745,10
Dm occ.	148,50	148,49	148,515	148,495	148,47	148,51	148,495	148,52	148,51	148,50
Scell. Austr	23,98	23,9825	23,975	23,983	24 —	23,98	23,9825	23,97	23,98	23,983

Media dei titoli del 9 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,75
Id 3,50 % 1902	71,55
Id. 5 % 1935	103,775
Redimibile 3,50 % 1934	93,025
Id 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,875
Id 5 % 1936	100,325
Id 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id 5 % (Beni Esteri)	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,875
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	90,135
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	119,932
1 Fiorino olandese	164,447
1 Franco belga	12,439
100 Franchi francesi	126,606
1 Lira sterlina	1745,225
1 Marco germanico	148,495
1 Scellino austriaco	23,983

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina) in liquidazione coatta.

Nella riunione del 17 maggio 1959, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di Credito su Pegno di Milazzo (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Antonino Buttafusca fu Francesco è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3260)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 dicembre 1958 dal sig. Skratulja Giacomo, nato a Lagosta (Dalmazia) il 26 ottobre 1909, residente a Roma-Acilia, villaggio Giuliano, lotto 1-A, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Scratuglia,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Skratulja Giacomo è ridotto nella forma italiana di Scratuglia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Ivcevic Giovanna, nata a Lagosta il 12 dicembre 1914, moglie,

2) Skratulja Giovanni, nato a Lagosta l'11 novembre 1938, figlio,

3) Skratulja Anna, nata a Lagosta il 28 settembre 1940, figlia;

4) Skratulja Giacomo, nato a Lagosta il 9 agosto 1944, figlio;

5) Skratulja Stefano, nato a Lagosta il 3 marzo 1947, figlio.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto Ministeriale sopracitato e alla notifica del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 18 maggio 1959

Il vice prefetto: PASINO

(3151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare, o croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5) A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alla lettera A) del n. 5) si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti.

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, nonchè per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero in servizio al 18 giugno 1953.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione a concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda, Roma, via Carducci, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa, oltre detto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno, in ogni caso, accettate le domande di quei candidati che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto Ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in due prove scritte ed una orale, nelle materie indicate secondo il seguente programma e di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Prove scritte:

1. Componimento di italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare nei limiti del programma fissato per la prova orale.

Prova orale:

1. Aritmetica elementare: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice. Regola del tre composto.

2. Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri. Organizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'avvocatura dello Stato.

La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3. Ordinamento degli archivi.

Prova pratica:

Saggio di scrittura a macchina.

Art. 6.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse, di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alle prove orale e pratica i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orale e pratica, riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima.

Le prove orale e pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

Per essere ammessi alle singole prove di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato le prove orale e pratica avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Roma, via Carducci), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i documenti, di cui alle lettere che seguono nel presente articolo, comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano:

a) i mutilati o gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie,

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) i profughi dai territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Il termine di trenta giorni per la presentazione dei sopraelencati documenti decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e per le foreste Divisione seconda - Roma, via Carducci - entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato e nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia o coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare,

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata da notaio

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali ed i certificati provvisori di studio rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono portare le firme dei capi delle scuole stesse legalizzate dal provveditore agli studi,

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso;

7) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L 200, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica del candidato.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dell'autorità di pubblica sicurezza

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art 10

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione, saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Registro n 24 C F S., foglio n 134 — MOFFA

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Via Carducci - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia . . . .)
il (1) . . . . e residente in . . . . . .
(provincia .), via . . . .
n . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Servizi dell'economia montana e delle foreste

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano,

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2)

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n 4),

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego)

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario

. addì . . . .

(firma) . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .
. . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art 3 del bando indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n . . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3228)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di ispettore aggiunto nel ruolo *tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva,* indetto con decreto Ministeriale 13 dicembre 1958.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959, registro n. 3, foglio n 23 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 48 del 25 febbraio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

Componenti:

Proni prof. Giovanni, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Torino,

Salerno prof. Angelo, ordinario di zootecnica generale nell'Università di Bari;

De Luca dott. Ferdinando, ispettore generale;

Acciarri dott. Raimondo, ispettore generale.

Segretario:

Calviello dott Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 11 maggio 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1959
Registro n. 8, foglio n. 347

(3345)

PREFETTURA DI TERAMO

Esito del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il precedente decreto in data 6 marzo 1954, n. 2983. con il quale venne indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Teramo,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del con corso di cui in narrativa:

Gramenzi dott. Bernardo· titoli 2,620 su 50; prova pratica 43,333 su 50, prova scritta 46,500 su 50; prova orale 50 su 50, totale punti 142,453 su 200

Il dott. Gramenzi Bernardo viene dichiarato vincitore del posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dell'Amministrazione provinciale di Teramo.

Teramo, addì 23 maggio 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(3393)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il precedente decreto in data 30 gennaio 1959, numero 35636, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta ostetrica vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1958,

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta ostetrica vacante nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, e costituita come segue:

Presidente:

Ranieri dott Gerardo, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Pughelli prof dott. Mario, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Teramo,

Verna dott Franco, specialista in ostetricia;

Battistini Domita, ostetrica condotta.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 30 maggio 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(3392)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il precedente decreto in data 30 gennaio 1959, numero 35636, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute,

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente·

Ranieri dott. Gerardo, vice prefetto.

Componenti·

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Corazza prof dott. Gino, docente in clinica e patologia medica e primario medico dell'Ospedale civile di Teramo,

Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;

Pirocchi dott. Ulisse, medico condotto.

Segretario:

Vitale dott Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 30 maggio 1959

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(3391)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.